Decreto Sostegni: raddoppio quota Fringe Benefit 2021

Si informano le aziende associate che, a seguito dell'approvazione della legge di conversione del decreto legge n. 41/2021 (cd. decreto Sostegni), è stato confermato anche per il 2021 il raddoppio della quota Fringe Benefit erogabile dalle aziende.

In particolare, l'art. 6 quinquies della legge di conversione (rubricato "misure per l'incentivazione del welfare aziendale") ha esteso al periodo d'imposta 2021 l'efficacia dell'art. 112 del decreto legge n. 104/2020 (cd. decreto Agosto), che aveva previsto per l'anno 2020 l'aumento ad Euro 516,46 della soglia dei Fringe Benefits, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell'art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi. Tale misura risulta particolarmente gradita da aziende e lavoratori, in quanto i buoni spesa sono considerati la modalità di fruizione più agevole del welfare aziendale.

Alla luce di quanto sopra ricordiamo che Api Lecco Sondrio offre ai propri associati un utile **strumento di gestione in materia di welfare**.

L'area Relazioni Industriali e Welfare resta a disposizione delle aziende associate per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)

Decreto Sostegni e Decreto Sostegni bis: nuove misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19

Decreto sostegni

È stata pubblicata, nel Suppl. Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, (c.d. Decreto Sostegni) recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.

Di seguito le principali novità in materia di lavoro e previdenza:

Misure per l'incentivazione del welfare aziendale (Art. 6-quinquies)

Esteso al periodo d'imposta 2021 l'efficacia dell'art. 112 del decreto legge n. 104/2020 (cd. decreto Agosto), che aveva previsto per l'anno 2020 l'aumento ad Euro 516,46 della soglia dei Fringe Benefits, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell'art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi.

Nuovi trattamenti di integrazione salariale (art. 8)

Le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale prevedono, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di richiedere fino a un massimo di:

• 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (di cui agli artt. 19 e 20 del

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, esenti da contributo addizionale;

• 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga Covid-19 (di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo dal 1º aprile 2021 al 31 dicembre 2021, esenti da contributo addizionale.

In sede di conversione è stato specificato che i trattamenti di cui sopra possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale Covid -19 previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (12 settimane previste all'articolo 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

I trattamenti spettano per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

Le domande di accesso sono presentate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In sede di conversione è stato previsto che i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.

E' ammesso sia il pagamento diretto da parte dell'Inps sia il pagamento a conguaglio della prestazione, anche con riferimento alla cig in deroga.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps (ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione del 40% del trattamento), la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato "UniEmens — Cig".

Lavoratori fragili (art.15)

Riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti cosiddetti fragili il Decreto ha ampliato il periodo di tutela che prevede l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), nonchè per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Tale tutela è estesa dal 16 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.

In sede di conversione è stato specificato che a decorrere dal 17 marzo 2020 i periodi di assenza dal servizio di cui trattasi non sono computabili ai fini del periodo di comporto. Fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Indennità di disoccupazione - Naspi (art. 16)

Viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l'indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito (di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22) che prevede che hanno diritto alla Naspi i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Decreto sostegni bis

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella <u>Gazzetta</u> <u>Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73</u> (c.d. Decreto Sostegni bis) riguardante

misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Naspi (art. 38)

Per le prestazioni Naspi in pagamento dal 1º giugno 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'ulteriore applicazione della riduzione del 3% mensile (di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22) e le stesse sono confermate nell'importo in essere alla data del 26 maggio 2021.

L'applicazione della predetta riduzione è sospesa fino al 31 dicembre 2021 anche per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021

Dal 1° gennaio 2022 torna a trovare piena applicazione la normale regola della riduzione del trattamento e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Contratto di espansione (art. 39)

Il contratto di espansione è stato introdotto in via sperimentale (art, 41 del Decreto Legislativo n. 148/2015) per gli anni 2019-2020, per le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità, che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari.

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 349) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione ed ha ridotto, esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico a 500 unità e, limitatamente alla prestazione di esodo pensionistico c.d "indennità mensile", a 250 unità calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Il Decreto Sostegni bis riduce ora ulteriormente, sempre per il 2021, a 100 dipendenti il minimo di unità lavorative in organico necessario per accedere al contratto di espansione. Secondo quanto già specificato dall'Inps, fatte salve ulteriori e diverse indicazioni che dovessero pervenire dall'Istituto, le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro finalizzate ad accedere all'accompagnamento alla pensione devono avvenire entro il 30 novembre 2021.

Trattamenti di integrazione salariale (art.40)

I datori di lavoro che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021. Tali settimane non si computano ai fini dei limiti di durata degli ammortizzatori (previsti dal D.lqs. 148/2015).

La riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.

Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo. Ai lavoratori interessati è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione del massimale di cassa integrazione e con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Tali trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria D.lgs. 148.2015 — Esonero dal contributo addizionale (art. 40)

I datori di lavoro privati che a decorrere dalla data del 1º luglio 2021 presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt.11 e 21 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

Contratto di rioccupazione (art.41)

In via eccezionale, dal 1º luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150).

Per l'assunzione è necessaria la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del Codice Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.

Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150) l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento intimato al lavoratore durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

Il beneficio è concesso nel rispetto delle disposizioni del c.d. *Temporary Framework* e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Proroga CIGS per cessazione (art. 45)

In via eccezionale dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale connessa alla cessazione dell'attività produttiva (di cui all'art. 44 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130) per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale ma le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

(FV/fv)

3380_Legge_n._69_del_21_maggio_2021_-_Decreto_Sostegni.pdf Download 3382 DL-25maggio2021-n73.pdf

Ccnl Unionmeccanica - Confapi: ipotesi accordo di rinnovo del 26 maggio 2021

In data 26 maggio 2021 Unionmeccanica — Confapi e i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per le lavoratici e i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed installazione di impianti.

Unionmeccanica Lecco ha avuto un ruolo attivo nella trattativa di rinnovo attraverso la partecipazione del Presidente **Piero Dell'Oca**, quale componente della Giunta nazionale di Unionmeccanica e del Responsabile Relazioni Sindacali **Mario Gagliardi**, quale componente della Commissione tecnica sindacale di Unionmeccanica nazionale.

Il **nuovo contratto**, che coinvolge oltre 40.000 imprese e più di 400.000 lavoratori su tutto il territorio italiano, **decorre** dal 1° giugno 2021 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Le novità

- L'intesa prevede un aumento del minimo tabellare alla 5[^] categoria di € 104,00 che verrà distribuito in 4 tranche: € 23,00 a giugno 2021 e a giugno 2022, € 25,00 a giugno 2023 e € 33,00 a giugno 2024.
- Con decorrenza 1° gennaio 2022 la quota di contribuzione

datoriale alla sanità integrativa (EBM Salute) sarà pari a € 96,00 annui per ciascun lavoratore (€ 8,00 mensili).

- Con la medesima decorrenza la quota di welfare contrattuale per gli anni 2022, 2023 e 2024 sarà pari a € 200,00 annui.
- Per la parte normativa, oltre alla conferma della disciplina del diritto soggettivo alla formazione continua, si segnalano alcune novità in materia di inquadramento professionale, con la progressiva eliminazione della 1[^] categoria, ed in tema di sicurezza sul lavoro con la definizione delle linee guida per l'organizzazione e la gestione dei c.d. "break formativi".
- Sono stati inoltre condivisi alcuni principi cardine riguardanti l'istituto del lavoro agile e sono state introdotte nuove misure per le donne vittime di violenza di genere.

L'ipotesi di accordo diventerà efficace ed esigibile dopo la consultazione certificata favorevole dei lavoratori da realizzarsi attraverso assemblee entro il mese di giugno 2021.

Per tutti gli approfondimenti degli aspetti economici e normativi dell'ipotesi di accordo di rinnovo, riportata in allegato, si rinvia alla circolare illustrativa predisposta da Unionmeccanica-Confapi di imminente pubblicazione.

(MG/am)

Decreto Sostegni bis: nuove disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo

Con l'entrata in vigore del c.d. Decreto Sostegni Bis, è confermata, a decorrere **dal 1º luglio 2021**, la fine del blocco dei licenziamenti per le imprese industriali.

Per le imprese industriali che, a decorrere dal 1º luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale per le causali di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, resta precluso l'avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.

Le sospensioni e le preclusioni continuano a non trovare applicazione nei casi seguenti:

- 1) ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del c.c.;
- 2) ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (trattamento Naspi).
- 3) ipotesi di licenziamenti intimati in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

(FV/fv)

Protocollo condiviso anti-Covid19: aggiornamento della check list di autocontrollo

Ricordando che l'aggiornamento del protocollo anti-Covid19 per le aziende è del 6 aprile 2021 come da precedente <u>circolare Api n. 196 dell' 8 aprile 2021</u> ora si segnala che Ats Brianza ha messo a punto la check list aggiornata di autocontrollo scaricabile dal sito in cui si trova anche la linea guida per il rientro al lavoro in sicurezza, in tempo di Covid-19, arrivata alla versione 2.13 CLICCARE OUI.

I punti oggetto di modifiche significative erano i numeri 2, 5 e 8.

Consigliamo di rivedere complessivamente la check list che aiuta ad evidenziare eventuali altri cambiamenti.

Si allega la check list di autocontrollo, revisione del 25/05/2021

(SN/bd)

3370_N.L._20_-_Protocollo-check-listautocontrollo_e_vigilanza.pdf Download

Tari: decorrenza delle nuove modalità da gennaio 2022

Nella legge di conversione del DL Sostegni, ovvero la legge n. 69 del 21 maggio 2021, è compreso il tanto atteso chiarimento

in tema di Tari; precisamente, la novità vigente dal 22 maggio 2021 è la **modifica della decorrenza** dell'efficacia della scelta da parte dei soggetti che possono esercitarla, di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con le conseguenze del caso in tema di pagamento della Tari (Tassa Rifiuti comunale).

La decorrenza della scelta slitta all'1 gennaio 2022, ma la scelta resta da fare entro la fine di questo mese: lunedì 31 maggio 2021.

Riportiamo l'articolo così come è presente nel testo di legge:

Art. 30 — Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga: l'art. 30 c.5 prevede che, limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021. Inoltre, la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Sul tema di chi può esercitare la scelta e sulle sue implicazioni, si rimanda alle circolari già inviate dall'associazione, i numeri 279 e 488, e si resta a disposizione.

(SN/bd)

"La ripresa si sente. A Lecco il lavoro riuscirà a tenere"

La Provincia del 26 maggio 2021, parla Luigi Sabadini presidente Api Lecco Sondrio.

LA PROVINCIA
MERCOLEDI 26 MAGGIO 2021

Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIA.IT

«La ripresa si sente A Lecco il lavoro riuscirà a tenere»

Aziende. Blocco dei licenziamenti: niente proroga Luigi Sabadini (Api): «La mole di lavoro torna a crescere Nessun imprenditore ha interesse a ridurre gli organici»

CHRISTIAN DOZIO

Nessuna proroga al 28 agosto, come ipotizzato nei giorni scorsi: il Decreto legge Sostegni bis non porterà con sé un ulteriore periodo in cui il icenziamenti saranno bloccati. Il termine resta a fine giugno, con la possibilità per le aziende di chiedere entro mercoledi 30 la cassa Covid senza che scattino ulteriori 60 giorni di divieto, passaggio che è stato rimosso dalla bozza del provvedimento.

Precedent

Un ripensamento che ha suscitato grandi discussioni come, nei giorni precedenti, era successo con l'estensione afine agosto. Già il presidente di Confindustria nazionale, Carlo Bonomi, ha avuto modo di esprimere il proprio disappunto in relazione alla gestione della partita. «Noi abbiamo dato una grande disponibilità anche a questo Governo, come nella tradizione di

■ «La decisione viene dopo il forte impulso alla campagna vaccinale» Confindustria, e anche in materia di lavoro. Avevamo in contrato il ministro ed era stato trovato un accordo per prorogare il blocco dei licenziamenti al 30 giugno. Poi – ha spiegato a Il Mattino e Il Messaggero – ci siamo trovati di fronte ad un cambio di metodo inaspettato e inaccettabile: parlo di metodo perché nel merito ci si poteva confrontare e ragionare con la massima trasparenza. Mi sembra però che a mancare sia la volontà del ministro di affrontare i veri problemi del mondo del lavoro».

Cautela

Tutti scontenti, quindi, rispetto l'azione del ministero, considerato il fatto che i sindacati hanno affondato il colpo contestando duramente la retromarcia.

A livello locale, Confindustria Lecco e Sondrio ha assunto una linea più distaccata nei confronti della questione, soffermandosi in modo più specifico sul contesto. «La decisione viene dopo che è stato dato un forte impulso alla campagna vaccinale e che i dati relativi ai contagi, fortunatamente, iniziano a scendere – hanno fatto sapere da Confindustria Lecco e Sondrio -. Come è noto il mondo delle aziende si era reso sind subito disponibile, con senso

di responsabilità, per dare il proprio contributo alla campagna. Essendo cambiate le condizioni le aziende rivaluteranno alla luce degli sviluppi. Per parte nostra, come associazione siamo pronti ad attivarci per collaborare alla definizione delle modalità operative con le Ats del territorio, sapendo comunque che la campagna vaccinale azienda-le è subordinata all'autorizzazione del Commissario Straordinario».

Nel merito è entrato Luigi Sabadini, presidente di Api Lecco e Sondrio, secondo il quale la situazione complessiva non è tale da far temere conseguenze pesanti una volta venuto meno il blocco.

«Resto cauto, ma non mi aspetto una valanga di licenziamenti, quando il vincolo verrà meno – ci ha spiegato -. L'economia sta riprendendo vigore e nessun imprenditore ha interesse a licenziare personale sulla base di perdite pregresse quando la mole di lavoro sta tornando a crescere. La manodopera già formata e inserita nei meccanismi aziendali se la tengono tutti stretta, perché rinunciarvi in questa fase di ripresa imporrebbe necessariamente, in breve, l'inserimento di nuove risorse con il relativo periodo di formazione da affrontare».

©RIPRODUZIONE RISER



Il blocco dei licenziamenti non verrà prorogato

II dibattito in Region

«Imprese senza problemi sono pronte a licenziare»

anche in Consiglio regionale dove il consigliere del M5S Raffaele Erba ha presentato una mozione urgente, poi bocciata dalla maggioranza. Il pentastellato teme le conse guenze che lo shlocco dei licen ziament i potrà avere anche per il nostro territorio. «Senza la proroga del blocco dei licenziamenti rischiamo una commentato -. Migliaia di lavora tori lombardi sono inseriti in aziende che stanno attraversando un periodo di grave crisi, accentuata dall'emergenza sanitaria degli ultimi 18 mesi. A

nostro avviso è indispensabile prolungare il blocco dei licenziament i almen ofino al 31 ottobre e nel frattempo individuare un percorso utile a fronteggiare le problematiche in corso sostenendo le imprese in difficoltà. Il presidente Draghi dice che oggi non è il tempo di chiedere ma bisogna dare. Bene, allora si sostengano la voratori e imprese in questa difficile fase. Se non verranno implementati strumenta deguati per fronteggiare tale situazione rischiamo di vedere moltiplicarsi casi equivalenti alla Henkel di Lomazzo dove addirittura un azienda sana lascia a casa tantissimi lavoratori». L'auspicio

dell'esponente dei 5 Stelle affinché il Consiglio Regionale, a
prescindere dagli orientamenti
politici, comprendesse «l'importanza di votare a favore della
mozione per stimolare il Governo a confermare questo ulteriore
strumento di tutela del diritto al
lavoro fino a quando non usciremo dallo stato di emer genza», è
stato però disatteso.

La maggioranza a trazione leghista ha infatti respinto la mozione
urgente, suscitando la reazione
dello stesso Raffaele Erba, che ha
accusato il Carroccio di contrad-

urgente, suscitando la reazione dello stesso Raffaele Erba, che ha accusato il Carroccio di contraddirsi. « Con la proroga del divieto di licenziare avremmo avuto il tempo per costruire un percorso utile ad evitare gravi conseguenze sui lavoratori. I lombardi non meritano di essere presi in giro: alla prova dei fatti sono sempre i cittadini a farne le spes». C 0022

Download

Versamento imposta bollo su fatture elettroniche: 31 maggio prima scadenza con le nuove modalità

Il versamento dell'imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche trova nuove scadenze e la definizione di una nuova procedura di recupero e irrogazione delle sanzioni. Il decreto del Mef 4 dicembre 2020 e la consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, da un lato, e il provvedimento attuativo 4 febbraio 2021, n. 34958, dall'altro, hanno, infatti, modificato le regole e le scadenze di versamento.

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il **bollo** sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il **31 maggio 2021**. Il secondo trimestre fa eccezione e va al 30 settembre 2021; il terzo trimestre al 30 novembre 2021 e il quarto trimestre a fine febbraio 2022.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso Sdi dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

L'agenzia comunica, infine, l'importo dovuto entro il 15 del secondo mese successivo alla scadenza, inibendo, dalla data della notifica, il ravvedimento operoso.

Premessa

Le due norme cui fare riferimento per comprendere la corretta applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono:

- •l'art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 642/1972, che prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti [...]; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria";
- la nota 2, lett. a), in calce al medesimo articolo, la quale stabilisce, inoltre, che l'imposta non è dovuta "quando la somma non supera L. 150.000" (euro 77,47).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo può essere assolta:

- mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee);
- con le modalità virtuali di cui all'art. 15 del Dpr n.
 642/1972 (tanto per le fatture cartacee, quanto per quelle emesse con sistemi elettronici);
- •con le modalità individuate dall'art. 6 del Dm. 17 giugno 2014 (per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdi).

La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è recata dall'art. 15 del Dpr n. 642/1972, secondo cui, per determinate categorie di atti e documenti, l'Agenzia delle Entrate può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta, anziché in modo ordinario o straordinario, avvenga in modo virtuale.

Ai fini dell'autorizzazione, l'interessato deve presentare apposita domanda, corredata da una dichiarazione contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. In sintesi, il versamento è eseguito annualmente sulla base della liquidazione fatta dall'Ufficio, dapprima a titolo provvisorio per l'anno in corso e, successivamente, a titolo definitivo sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.

Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l'art. 6 del Dm 17 giugno 2014 dispone che l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.

Periodo di riferimento	Termini di versamento fino al 31 dicembre 2020	Nuovi termini di versamento dal 1° gennaio 2021	Codici tributo
I trimestre 2021	20.04.2021	31.05.2021	2521
II trimestre 2021	20.07.2021	30.09.2021 (e se I trimestre < 250 euro)	2522
III trimestre 2021	20.10.2021	30.11.2021 (e se I e II trimestre < 250 euro)	2523
IV trimestre 2021	20.01.2022	28.02.2022	2524

Le nuove scadenze di versamento dal 2021

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare veniva effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

In base alle nuove tempistiche, dettate dal D.m. 4 dicembre 2020 , il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del

trimestre e non più, come in precedenza previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre.

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021.

Particolare la scadenza del secondo trimestre: il bollo per i mesi di aprile, maggio e giugno dovrà essere pagato entro il 30 settembre 2021, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura.

Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili, poi, se l'imposta non supera la soglia di 250 euro:

- •se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera tale importo, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e, quindi, entro il 30 settembre 2021;
- •se l'importo dell'imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre, e quindi, entro il 30 novembre 2021.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate sull'importo dovuto

L'Agenzia delle entrate è in grado di rendere noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva, presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Il pagamento dell'imposta, inoltre, può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata:

- con addebito su conto corrente bancario o postale o
- utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.

Nel portale "Fatture e Corrispettivi", sono state aggiornate le funzionalità relative alla consultazione e variazione dei dati per il versamento del tributo.

E', quindi, possibile prendere visione dei due distinti elenchi, contenenti:

- le fatture elettroniche transitate dal Sistema di interscambio nei primi tre mesi dell'anno, che già recano l'assolvimento dell'imposta di bollo (Elenco A);
- quelle che, invece, non riportano l'indicazione del tributo, pur essendone soggette (Elenco B).

L'elenco "B" era modificabile e il contribuente aveva tempo fino al 30 aprile 2021 per comunicare all'agenzia che, in relazione a uno o più dei documenti in esso contenuti, non risultavano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta; entro la stessa data, era possibile procedere all'integrazione dell'elenco con gli estremi (identificativo Sdi) delle fatture, non segnalate dall'amministrazione finanziaria, per le quali il tributo risulta dovuto.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) dal 1° gennaio 2021, l'agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.

Periodo di riferimento	al contribuente da parte	Termine entro cui è possibile regolarizzare con riduzione di 1/3	Termine entro cui è possibile regolarizzare con ravvedimento operoso
I trimestre 2021	15.05.2021	30 giorni	Dalla scadenza originaria di
II trimestre 2021	20.09.2021	dalla notifica della comunicazione	versamento fino alla notifica della comunicazione
III trimestre 2021	15.11.2021		
IV trimestre 2021	15.02.2022		da parte dell'Agenzia entrate

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta, nonché delle integrazioni.

Regime sanzionatorio

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, la sanzione dovuta, ridotta di un terzo, e gli interessi sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi, con sanzione piena.

L'art. 12-novies, comma 1 , terzo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, opera rinvio all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e, dunque, alla modulazione della sanzione. In particolare, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione pari a un terzo, ai sensi dello stesso art. 12-novies , comma 1, è pari:

- al 30 per cento per cento, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- al 15 per cento (cioè la sanzione precedente è ridotta alla metà), se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1 per cento), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

Come chiarito con la circolare 14 aprile 2015, n. 16/E, par. 7, infatti, laddove l'imposta di bollo sia assolta:

- mediante contrassegno, la sanzione applicabile è quella dettata dall'art. 25, primo comma, del Dpr n. 642/1972, secondo cui chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa dal 100 al 500 per cento dell'imposta o della maggiore imposta;
- •con modalità diverse dal contrassegno (ai sensi dell'art. 15 del Dpr. n. 642/1972, oppure dell'art. 6 del D.m. 17 giugno 2014, ma comunque mediante versamento cumulativo dell'imposta), la sanzione applicabile — anche rispetto alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2021 — è quella di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, secondo cui chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conquaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risultino una

maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di 30 giorni, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997 in misura piena, nonché dell'imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.

Ravvedimento operoso

La sanzione richiamata dall'art. 12-novies, comma 1 , terzo periodo, del Dl. n. 34/2019 (cioè la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997) è ravvedibile ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'art. 12-novies, comma 1 , del Dl. n. 34/2019, con cui l'agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce al contribuente di avvalersi della facoltà del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.

(MF/ms)

Webinar: "Il sostegno Ice all'e-commerce e alla comunicazione digitale delle Mpmi esportatrici"

Confapi promuove, nell'ambito del Gruppo di Lavoro Mpmi, il webinar gratuito: "Il sostegno Ice all'e-commerce e alla comunicazione digitale delle Mpmi esportatrici" che si terrà il 16 giugno 2021, alle ore 15.30.

L'iniziativa, che avrà una durata di circa novanta minuti, illustrerà le numerose iniziative e-commerce realizzate dall'Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) a sostegno delle Mpmi italiane che intendono espandersi all'estero attraverso il mercato elettronico.

L'e-commerce è diventato ormai un canale distributivo complementare alle esportazioni tradizionali e l'Agenzia ICE da 2 anni è impegnata a costruire progetti sostenibili in tutti i settori ed in differenti mercati per agevolare la presenza delle Mpmi italiane sulle piattaforme digitali. Attualmente sono 28 gli accordi operativi con marketplace digitali in 28 Paesi e sono oltre 5.000 le aziende italiane partecipanti.

Le aziende che assisteranno al webinar potranno inviare delle domande ai relatori, che risponderanno in diretta durante la sessione "Q & A".

Per iscriversi all'evento utilizzare il seguente <u>link</u>

Si allega la locandina dell'incontro.

(SG/sg)

3360_05.27_ICE_webinar_ecommerce_locandina.pdf Download

Dichiarazioni Imu: possibile anche l'invio telematico

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu dei soggetti privati e degli enti commerciali ritorna, per le variazioni avvenute a partire dall'anno 2020, al 30 giugno dell'anno successivo, ed è quindi allineato con la scadenza della dichiarazione IMU ENC.

Infatti il differimento al 31 dicembre dell'anno successivo, operato dall'art. 3-ter del Dl 34/2019, è stato abrogato dall'art. 1 comma 769 della L. 160/2019 che ha previsto, come termine unico per l'invio, il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione, i cui dati hanno effetto anche per gli anni successivi purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta (*cfr.* ris. Mef 6 novembre 2020 n. 7/Df), deve essere presentata in forma cartacea oppure trasmessa telematicamente.

Il modello da utilizzare rimane quello approvato dal Dm 30 ottobre 2012, in quanto non è stato ancora emanato il decreto ministeriale, previsto dall'art. 1 comma 769 della L. 160/2019, con cui verrà rivista la modulistica e saranno individuati in maniera puntuale i casi in cui ne risulterà necessaria la presentazione.

Con riferimento alla prima modalità, l'art. 6 del citato Dm ha previsto che la presentazione della dichiarazione possa essere effettuata mediante **consegna fisica al Comune** sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati e quest'ultimo dovrà rilasciare una ricevuta.

La dichiarazione può tuttavia essere presentata anche **a mezzo posta**, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 20___", e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del Comune competente.

La dichiarazione può infine essere scansionata e trasmessa con posta certificata.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione tenendo conto che la data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione stessa.

Una seconda modalità di redazione e invio della dichiarazione è quella "telematica", ovvero la compilazione, attraverso il proprio software gestionale (non risulta esserci infatti un software gratuito di compilazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate o altro soggetto) del modello seguendo il tracciato ministeriale.

Al riguardo occorre fare riferimento alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello per la dichiarazione IMU/TASI degli enti commerciali e delle persone fisiche, versione 5 del 15 luglio 2019 (rinvenibili sul sito del

MEF: https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale -e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/page/specifiche-tecniche-aggiornamenti-e-correzioni/index.html).

Invio mediante Entratel con l'applicativo "Desktop Telematico"

La dichiarazione, il cui tracciato segue fedelmente quello del modello cartaceo, dovrà poi essere inviata mediante Entratel utilizzando l'applicativo "desktop telematico" come indicato al § 2.6.3 delle citate specifiche.

In base al comma 4 dell'art. 6 del Dm 30 ottobre 2012, il singolo Comune può tuttavia, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Tale attività può essere indirizzata sia nel prevedere ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea (quale ad esempio l'invio tramite fax), sia nel predisporre modalità "innovative" quali la messa a disposizione di piattaforme ove, previa autenticazione, i

contribuenti possano inserire e trasmettere i dati.

Occorre precisare che tali metodi non possono obbligatoriamente sostituire le modalità tradizionali (cartacea e telematica tramite Entratel), bensì si affiancano alle modalità "ministeriali" per cui i contribuenti sono liberi di valutare quale di questi metodi possa essere loro più congegnale.

(MF/ms)